



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA

ANNO 2004

DISEGNO DI LEGGE 11 ottobre 2004, n. 79

Nuova disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento

D'iniziativa della **Giunta provinciale**
su proposta dell'assessore Remo Andreolli

Presentato l'**11 ottobre 2004**

Assegnato alla **Quarta Commissione** permanente

DISEGNO DI LEGGE 11 ottobre 2004, n. 79

Nuova disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento

INDICE

Art. 1 - *Oggetto e finalità*

Art. 2 - *Prestazioni a favore dei soggetti in età infantile ed evolutiva*

Art. 3 - *Prestazioni a favore di soggetti in condizione di particolare vulnerabilità*

Art. 4 - *Prestazioni a favore della generalità della popolazione*

Art. 5 - *Erogazione dell'assistenza odontoiatrica*

Art. 6 - *Provvedimenti attuativi*

Art. 7 - *Fondi integrativi sanitari*

Art. 8 - *Abrogazione della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20 (Interventi volti ad agevolare l'accesso a prestazioni di assistenza protesica ed ortodontica), e disposizioni transitorie*

Art. 9 - *Disposizioni finanziarie*

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Questa legge disciplina, compatibilmente con le risorse a disposizione del servizio sanitario provinciale, l'assistenza odontoiatrica, ortodontica e protesica, al fine di tutelare la salute odontoiatrica nei soggetti in età infantile ed evolutiva, nei soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità e nella generalità della popolazione.

2. Questa legge si conforma agli indirizzi definiti a livello nazionale in tema di livelli essenziali di assistenza e di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale ed è coerente con quanto stabilito dall'articolo 68 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alle prestazioni sanitarie aggiuntive.

Art. 2

Prestazioni a favore dei soggetti in età infantile ed evolutiva

1. Nell'ambito dell'attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie assicurata dal servizio sanitario provinciale, la Provincia riconosce carattere prioritario alla prevenzione e alla cura precoce delle malattie dentarie a favore dei soggetti in età infantile ed evolutiva. Ai fini di questa legge s'intendono come tali i minori di quattordici anni di età alla data di richiesta degli interventi economici e delle prestazioni sanitarie.

2. La Provincia assicura, in particolare, le seguenti prestazioni:

- a) l'attività di prevenzione primaria avente a oggetto l'analisi epidemiologica, gli "screening", la fluoroprofilassi e la promozione, formazione e informazione sull'igiene orale;
- b) l'attività di prevenzione secondaria avente a oggetto la prestazione d'interventi curativi;
- c) il concorso nelle spese di fornitura di apparecchi per l'ortodonzia intercettiva, con l'attività medico-specialistica connessa all'applicazione.

3. Le prestazioni previste da quest'articolo sono assicurate secondo le modalità definite con i provvedimenti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 6. Per le prestazioni

indicate nel comma 2, lettere b) e c), in ogni caso, è previsto il convenzionamento, a tariffe prestabilite, con gli erogatori privati individuati dall'articolo 5, per le attività non eseguite dalle strutture pubbliche del servizio sanitario provinciale. Le prestazioni previste dal comma 2, lettera c), sono assicurate tenendo conto della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento.

Art. 3

Prestazioni a favore di soggetti in condizione di particolare vulnerabilità

1. Ai fini di questa legge sono considerate in condizione di particolare vulnerabilità le persone che rientrano nelle seguenti categorie:

- a) disabili psichici e psico-fisici;
- b) soggetti con patologie generali gravi;
- c) soggetti con patologie specifiche;
- d) soggetti a elevato rischio infettivo;
- e) soggetti in situazione d'indigenza;
- f) anziani;
- g) donne in gravidanza.

2. Sono disabili psichici e psico-fisici i soggetti che presentano una sintomatologia esclusivamente o prevalentemente collegabile a disturbi psichici, o a ritardo mentale, connessi a malattie geneticamente trasmissibili, a malattie congenite o a situazioni patologiche prenatali, perinatali, dell'infanzia o dell'adolescenza, e che hanno un grave e certificato deficit intellettivo, nonché i soggetti affetti da disturbi patologici cronicizzati che risultano in carico ai servizi territoriali competenti.

3. Sono soggetti con patologie generali gravi o soggetti con patologie specifiche i pazienti il cui quadro clinico impone il trattamento odontoiatrico in ambiente particolarmente protetto.

4. Sono a elevato rischio infettivo i soggetti che necessitano di trattamento odontoiatrico protetto, a garanzia di massima sicurezza per i pazienti, nonché per un appropriato contenimento di possibili contagi di soggetti terzi.

5. Sono in situazione d'indigenza i soggetti il cui stato di bisogno risulti accertato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento).

6. Sono anziani i soggetti con più di sessantacinque anni compiuti alla data di effettuazione degli accertamenti valutativi e autorizzativi, posti in essere dai medici specialisti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per l'accesso agli interventi economici e alle prestazioni sanitarie previste da questa legge.

7. Per donne in gravidanza s'intendono le gestanti oltre il terzo mese.

8. La Provincia assicura a favore dei soggetti considerati da quest'articolo le seguenti prestazioni:

- a) l'attività di prevenzione secondaria avente a oggetto la prestazione d'interventi curativi;
- b) la fornitura di protesi fisse e mobili, con l'attività medico-specialistica connessa all'applicazione;
- c) il concorso nelle spese di fornitura di protesi fisse e mobili, con l'attività medico-specialistica connessa all'applicazione.

9. Le prestazioni previste da quest'articolo sono assicurate secondo le modalità definite con i provvedimenti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 6, che prevedono obbligatoriamente il convenzionamento a tariffe prestabilite degli erogatori privati individuati dall'articolo 5, per le attività non eseguite dalle strutture pubbliche del servizio sanitario provinciale.

10. Le prestazioni previste dal comma 8, lettera a), sono assicurate a tutti i soggetti

individuati dal comma 1. Le prestazioni previste dal comma 8, lettera b), sono assicurate a favore dei soggetti individuati dal comma 1, lettere a), d) ed e). Le prestazioni previste dal comma 8, lettera c), sono assicurate a favore dei soggetti individuati dal comma 1, lettere b), c), f) e g), tenendo conto della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento.

Art. 4

Prestazioni a favore della generalità della popolazione

1. La Provincia assicura alla generalità degli iscritti al servizio sanitario nazionale l'erogazione delle prestazioni d'urgenza odontoiatrica.

2. La Provincia, inoltre, assicura alla generalità dei residenti in Trentino iscritti al servizio sanitario provinciale le prestazioni di chirurgia orale ambulatoriale di particolare complessità che rispondono a uno specifico e grave quadro clinico, e la propedeutica visita specialistica di consulenza odontoiatrica.

3. Le prestazioni previste da quest'articolo sono assicurate secondo le modalità definite con i provvedimenti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 6.

Art. 5

Erogazione dell'assistenza odontoiatrica

1. Le prestazioni di assistenza odontoiatrica, ortodontica e protesica disciplinate da questa legge sono erogate dalle seguenti strutture sanitarie operanti nell'ambito del territorio provinciale:

- a) unità operative ospedaliere di odontostomatologia e di chirurgia maxillo-facciale;
- b) ambulatori odontoiatrici pubblici;
- c) ambulatori e studi odontoiatrici privati convenzionati con il servizio sanitario provinciale ai fini, in particolare, delle tariffe da osservare nei confronti dei beneficiari delle prestazioni previste da questa legge.

Art. 6

Provvedimenti attuativi

1. Per attuare questa legge la Giunta provinciale individua annualmente, con propria deliberazione e per ciascuna tipologia di prestazione, condizioni, limiti e modalità di accesso, ivi inclusa l'eventuale compartecipazione degli assistiti alla spesa.

2. La Giunta provinciale determina, in particolare:

- a) gli indirizzi per la valutazione della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, relativo alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi;
- b) sentito l'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le tariffe a remunerazione delle prestazioni degli ambulatori e degli studi odontoiatrici privati, per le prestazioni non assicurate dalle strutture pubbliche del servizio sanitario provinciale. Le tariffe possono essere differenziate in relazione alle specifiche esigenze curative delle diverse categorie di beneficiari delle prestazioni;
- c) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa nazionale, da riservare agli iscritti al servizio sanitario provinciale residenti nella provincia di Trento;

- d) la specificazione dei soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità e, se occorre, degli altri destinatari degli interventi previsti da questa legge.

Art. 7

Fondi integrativi sanitari

1. In attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la Provincia promuove e sostiene, nelle forme e nei modi che la Giunta provinciale individua come più idonei, attività mutualistiche, anche di tipo cooperativo, che possano farsi carico delle cure odontoiatriche definite come prestazioni aggiuntive ai livelli essenziali di assistenza.

Art. 8

Abrogazione della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20 (Interventi volti ad agevolare l'accesso a prestazioni di assistenza protesica ed ortodontica), e disposizioni transitorie

1. La legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20, è abrogata.
2. La legge provinciale n. 20 del 1991 continua ad applicarsi per la concessione dei contributi relativi a domande presentate entro il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatte salve, fino a esaurimento, le procedure relative all'erogazione delle prestazioni di assistenza odontoiatrica già prenotate presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e presso le strutture convenzionate entro il giorno dell'entrata in vigore di questa legge.
4. La Giunta provinciale adotta i provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 6 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione di questa legge si provvede con le risorse destinate allo scopo dal fondo sanitario provinciale, integrate con gli stanziamenti programmati sul fondo socio-assistenziale per le finalità di cui alla legge provinciale n. 20 del 1991.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

3. Gli oneri complessivi per il triennio 2005-2007, al netto delle economie derivanti dalla abrogazione disposta dall'articolo 8 e delle risorse già assegnate al fondo sanitario provinciale per attività ora disciplinate da questa legge per l'importo complessivo di 5.400.000 euro, sono i seguenti:

- a) anno 2005: 6.250.000 euro;
- b) anno 2006: 12.500.000 euro;
- c) anno 2007: 12.500.000 euro.